

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 04/06/21 10:01:09

andrea.zuliani@giustizia.it@MGIU

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021 (Rv. 660724 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (BERNARDI GIUSEPPE) contro M. (DI BARTOLOMEO GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI -
VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Famiglia - Assegno
divorzile - Art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970 - Parametri pari ordinati -
Attribuzioni e introiti ricevuti durante la vita coniugale - Rilevanza.

L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10380 del 2012 Rv. 623198 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021 (Rv. 660756 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (CECCHIELLA CLAUDIO) contro V. (IOPPOLI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2016

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio divorzile - Applicazione dei parametri di cui all'art. 5 l. n. 898 del 1970 - Funzione assistenziale - Sopravvenuto incolpevole peggioramento delle condizioni economiche - Fattispecie.

L'assegno divorzile ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, deve essere attribuito e quantificato applicando i parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della stessa legge, da valutare secondo il composito criterio, assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi. (Nella specie La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2953 del 2017 Rv. 643718 - 01, N. 30033 del 2011 Rv. 620877 - 01

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5065 del 24/02/2021 (Rv. 660758 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

S. (MINEO MASSIMILIANO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/06/2016

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell'assegno - Validità.

In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che

preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 24621 del 2015 Rv. 637914 - 01, N. 298 del 2016 Rv. 638452 - 01

CIVILE

Annotata

Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020 (Rv. 656875 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

P. (GIRARDI ELISABETTA) contro B. (GRASSETTI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Giustificati motivi sopravvenuti ex art. 9, legge n. 898 del 1970 - Accertamento di fatto - Necessità - Mutamento giurisprudenziale - Irrilevanza "ex se" - Fondamento - Fattispecie.

In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18 del 2011 Rv. 616414 - 01, N. 787 del 2017 Rv. 643350 - 01

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 (Rv. 657036 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: LAURA

SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (ZANETTI VITALI EMIDIA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI -
VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno -
Mantenimento disposto in sede di separazione - Differenze - Assegno divorzile
superiore a quello di separazione - Illegittimità - Fondamento.

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17098 del 2019 Rv. 654639 - 01

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5603 del 28/02/2020 (Rv. 657088 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ANTONIO

VALITUTTI. Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. MATERA

MARCELLO. (Conf.)

A. (FERRU FRANCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/02/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI -
VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno in

favore dell'ex coniuge - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie.

L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (In applicazione di questi principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 03 Rv. 650267 - 02

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15774 del 23/07/2020 (Rv. 658470 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

B. (PEREGO LUCA FRANCESCO) contro P. (CESARO GRAZIA OFELIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/08/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Determinazione dell'assegno divorzile - Criteri di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 - Elargizioni liberali ricevute dal coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del

loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7601 del 2011 Rv. 617839 - 01, N. 10380 del 2012 Rv. 623198 - 01

CIVILE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15773 del 23/07/2020 (Rv. 658674 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. *Estensore:* PARISE CLOTILDE. *Relatore:* PARISE CLOTILDE. *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

P. (ZINGARELLI LUIGI) contro M. (TRABALZA FOLCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/07/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Determinazione dell'assegno divorzile - Utilità economicamente valutabili - Godimento della casa di abitazione - Rilevanza.

In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26197 del 2010 Rv. 615650 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 223 del 2016 Rv. 638050 - 01

CIVILE

Massime successive: Conformi

Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. *Estensore:* EDUARDO

CAMPESE. *Relatore:* EDUARDO CAMPESE. *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

B. (LEPORE MARIA CLAUDIA) contro L. (CIRCI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Applicazione di nuovo orientamento interpretativo - Conseguenze - Fattispecie.

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE In genere.

La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27823 del 2018 Rv. 651407 - 01

CIVILE

Massime successive: Conformi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019 (Rv. 654639 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

B. (TEPEDINO GIUSEPPE) contro B. (BALATRONI MARIA CARLOTTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/10/2014

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno in favore dell'ex coniuge - Differenze di presupposti rispetto alla separazione personale - Tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio - Non rileva - Assenza di mutamento delle condizioni economiche delle parti - Assegno divorzile fissato in misura superiore a quello di separazione - Illegittimità - Fondamento.

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo,

presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12196 del 2017 Rv. 644070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 Rv. 650267 - 03

CIVILE

Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019 (Rv. 655296 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro B. (CONTALDI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2018

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile - Conseguenze - Valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli - Squilibrio economico tra le parti e alto livello reddituale dell'ex coniuge - Irrilevanza in sé - Fondamento.

Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai

irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 1882 del 2019 Rv. 652412 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 - 03

CIVILE

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 (Rv. 655300 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**

B. (MORELLI MARIA CRISTINA) contro B. (DE VELLIS VALERIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale ed anche compensativa e perequativa dell'assegno – Conseguenze – Squilibrio significativo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi – Scelte di vita condivise durante la vita matrimoniale – Rilevanza – Formazione durante la convivenza del patrimonio dell'ex coniuge con il solo apporto dei beni dell'altro – Esclusione dell'assegno - Condizioni.

L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1990 num. 898 art. 5 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1882 del 2019 Rv. 652412 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 - 03

CIVILE

Sez. 1 - , Sentenza n. 32398 del 11/12/2019 (Rv. 656129 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO. P.M. ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)
C. (PAJANI SILVIA) contro M. (CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/06/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Tenore di vita godibile nel corso del matrimonio - Rilevanza - Squilibrio economico patrimoniale - Precondizione fattuale - Parametri integrati - Art. 5, comma 6, prima parte della l. n. 898 del 1970 - Fattispecie.

I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21926 del 2019 Rv. 655300 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

CIVILE

Massime successive: Conformi, Vedi

Annotata

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019 (Rv. 652412 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
G. (CONTALDI MARIO) contro G. (CORONATI RODOLFO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2014

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di merito che, attenendosi ai criteri di cui sopra, ha considerato, nella determinazione dell'assegno, sia il presupposto assistenziale derivante dalla mancanza di attività lavorativa della moglie, sia quello perequativo, valutandone l'apporto al ménage familiare riconnesso alla cura del figlio autistico).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01
